

FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, scopi e attività

Art. 1: Costituzione

È costituita, con sede in Canosa di Puglia, la "**Fondazione Archeologica Canosina - ONLUS**", che con l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e all'entrata in vigore delle norme come da d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore) assume la propria denominazione in "**Fondazione Archeologica Canosina - ETS, Ente del Terzo Settore - Ente Filantropico**".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, disciplinato dagli artt. 12 e segg. del Codice civile e dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2: Scopi e attività d'interesse generale

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha la finalità di erogare denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di attività d'interesse generale nell'ambito del patrimonio culturale. Persegue la finalità di favorire la crescita di una coscienza civile sui problemi relativi al patrimonio culturale materiale e immateriale, artistico, archeologico e demotnoantropologico, contribuendo attivamente alla sua conservazione, tutela, conoscenza, promozione, fruizione, gestione e valorizzazione, attraverso il confronto e la collaborazione con enti ed istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali e in conformità al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto Codice dei Beni Culturali) e ispirandosi agli obiettivi e ai principi della "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società", Consiglio d'Europa - (CETS no. 199) Faro, 27.X.2005 (cosiddetta Convenzione di Faro).

Scopo precipuo della Fondazione è quello di promuovere e costituire un modello partecipato di gestione dei beni culturali insieme alla comunità, intesa nell'accezione più larga del termine, in grado di garantire un equilibrio tra la natura pubblica del patrimonio culturale e una sua efficiente, efficace e sostenibile gestione, valorizzazione e fruizione.

Le finalità e le attività d'interesse generale della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito della Regione Puglia. L'esercizio di attività diverse, secondarie e strumentali al perseguimento degli scopi, è possibile in Italia e all'estero.

In conformità all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione esercita, senza scopo di lucro e per

il perseguimento delle proprie finalità statutarie, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività d'interesse generale:

1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f);

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i);

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k);

4) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, comma 1, lettera m)

La Fondazione può, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività d'interesse generale, amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; stipulare convenzioni e contratti per l'assunzione dei servizi comuni ai siti culturali, archeologici e museali, nonché stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; realizzare mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e concorsi di idee, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, nonché istituire premi e borse di studio; organizzazione eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro; organizzare itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo; svolgere tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i cittadini, il sistema culturale e museale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico.

Art. 3: Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione intende esercitare attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2. È competenza del Consiglio di Amministrazione individuare tali attività da esercitare per il raggiungimento degli scopi statutarî.

La Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può svolgere alcune attività strumentali, quali:

a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

c) Costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento degli scopi statutari, secondo le disposizioni di legge;

d) Stipulare ulteriori convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

e) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

f) Partecipare ad avvisi o bandi pubblici e/o privati, regionali, nazionali ed europei, per la richiesta di finanziamenti finalizzati agli scopi di cui all'art. 2 e per il finanziamento di specifici progetti inerenti gli scopi statutari. A tal fine la Fondazione potrà costituire o partecipare ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) con soggetti pubblici e/o privati;

g) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

h) Svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II

Assetto patrimoniale e finanziario, libri sociali

Art. 4: Fondo Patrimoniale

La Fondazione è costituita da patrimonio di destinazione a struttura aperta.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è totalmente vincolato all'utilizzo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale della Fondazione è intangibile ed è composto:

- a) Dai conferimenti in denaro e beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori o da altri partecipanti;
- b) Dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) Dai diritti sui beni mobili ed immobili concessi in uso;
- d) Dalle elargizioni fatti da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del capitale;
- e) Dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- f) Da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5: Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) Dalle quote annuali versate dai soci della Fondazione;
- b) Da un eventuale trasferimento finanziario annuo appositamente iscritto nel bilancio del Comune di Canosa di Puglia e/o altri Enti Pubblici;
- c) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- d) Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) Dai contributi in qualsiasi forma concessi da soci e non soci;
- g) Dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse;
- h) Dalle raccolte fondi.

I ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate, saranno obbligatoriamente impiegati dalla Fondazione per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle proprie finalità.

Art. 6: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 28/02 di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva la bozza del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. La bozza del bilancio è messa a disposizione del Collegio dei revisori dei conti che provvede, dopo gli opportuni controlli e relative verifiche, a redigere apposita relazione.

Il bilancio, redatto dal Consiglio d'Amministrazione in conformità delle previsioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, seguendo i principi previsti dagli artt. 2423 bis e segg. del Codice Civile, con tutti gli allegati, viene messo a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Il bilancio viene sottoposto all'Assemblea dei soci entro il 30/04 per la definitiva approvazione e viene depositato ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 presso il RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 di giugno.

Entro il 30/11 il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

I bilanci approvati, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, devono essere pubblicati sul sito WEB della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Art. 7: Bilancio sociale

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge (raggiungimento delle soglie previste dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) o il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, lo stesso predispone, secondo i criteri e le norme di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Art. 8: Libri sociali obbligatori

Le scritture contabili e i bilanci redatti nelle modalità prescritte dalle norme, il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico), il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono tenuti dal Consiglio di Amministrazione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, del Comitato

scientifico sono tenuti dai rispettivi organi.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità riportate nel presente Statuto.

Il socio che intenda prendere visione dei libri sociali deve fare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con raccomandata A/R o Posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi istituzionali della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, con raccomandata A/R o Posta elettronica certificata (PEC), comunicherà nel breve all'interessato il luogo, i giorni, gli orari disponibili, nonché ulteriori eventuali dettagli, per la consultazione dei libri sociali. La consultazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I bilanci approvati, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, e i verbali delle Assemblee saranno consultabili sul sito Web istituzionale.

La consultazione dei libri sociali potrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.

TITOLO III

Soci e volontari

Art. 9: Soci della Fondazione

Sono soci della Fondazione, oltre ai fondatori, gli Enti pubblici e privati, le persone giuridiche e fisiche che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi della stessa e che versano ogni anno la quota sociale.

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 6 mesi e in regola col versamento della quota sociale, ha il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi della fondazione stessa nonché, se maggiore di età, ha il diritto a proporsi quale candidato per gli organi della Fondazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La qualità di socio è intrasmissibile e non è temporanea, ma i diritti connessi, sono esercitabili, in conformità al presente statuto, soltanto dai soci in regola con il versamento annuale.

Possono essere soci i minori. In tal caso, coloro che ne esercitano la potestà sono titolari dei diritti connessi alla qualità di socio, ad eccezione della eleggibilità alle cariche sociali.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite all'art. 8 del presente Statuto.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

I soci della Fondazione si dividono in:

a) **Fondatori**

Sono soci fondatori i membri intervenuti all'atto costitutivo della Fondazione. Sono altresì soci fondatori i soggetti pubblici o privati, le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi della fondazione stessa, conferiscano beni mobili e/o immobili e/o capitali e/o altre utilità, al fondo patrimoniale della Fondazione.

b) **Onorari**

Sono soci onorari di diritto, senza diritto di voto in assemblea, i rappresentanti delle istituzioni che aderiscono alla Fondazione fra i quali il Sindaco pro tempore del Comune di Canosa e il Parroco pro tempore della Concattedrale Basilica di San Sabino. Sono altresì soci onorari gli studiosi che abbiano acquisito meriti particolari nel settore specifico dell'archeologia, cultura e arte e altre personalità che siano nominati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed hanno diritto di voto in assemblea se in regola con il versamento della quota sociale annuale.

c) **Ente partecipante**

Sono Enti partecipanti, senza diritto di voto in assemblea, le persone giuridiche pubbliche o private che versano al fondo di gestione una quota annuale concordata con il Consiglio di Amministrazione superiore a quella ordinaria.

d) **Ordinari**

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10: Ammissione, esclusione e recesso

Le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono le finalità e le attività d'interesse generale della Fondazione possono aderire alla stessa in qualità di soci. L'aspirante socio è tenuto alla compilazione della domanda di ammissione. La domanda è sottoposta, nella prima riunione utile, all'esame del Consiglio d'Amministrazione ed ha effetto dalla data di presentazione della domanda, con relativo verbale per decretarne, a maggioranza semplice, l'ammissione o meno. Seguirà la comunicazione al richiedente con, in caso affermativo, la relativa richiesta di versamento della quota sociale prevista. Con il versamento della quota sociale, inserita in contabilità, si perfeziona l'iscrizione del nuovo socio. Il Consiglio di Amministrazione può rigettare la domanda di ammissione, con delibera motivata, nel caso di condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione, o di condanna, con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale. La delibera motivata di rigetto deve essere comunicata

all'interessato entro 10 giorni. Questi può impugnare la deliberazione di rigetto, entro 15 giorni dalla ricezione, innanzi al Collegio dei probiviri, che si pronuncia entro i 10 giorni successivi. La decisione del Collegio dei probiviri è comunicata senza ritardo all'interessato e al Consiglio di Amministrazione, non è impugnabile ed è vincolante per il Consiglio di Amministrazione che deve recepirla nella prima riunione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione, può deliberare con motivazione e a maggioranza assoluta, l'esclusione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed, in particolare, nel caso di condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione o di condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. Tale provvedimento deve essere comunicato entro 10 giorni all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 15 giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata o PEC al Presidente del Collegio dei Probiviri che si pronuncia in merito entro i 10 giorni successivi, con le medesime modalità previste per il rigetto della domanda di ammissione. La delibera è esecutiva decorsi i termini per il ricorso al Collegio dei probiviri o esperito lo stesso con esito negativo.

I soci della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 11: Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono l'attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

La Fondazione può rimborsare ai volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IV

Governance

Art. 12: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Presidente della Fondazione

- c) Il Consiglio di Amministrazione
- d) Il Collegio dei revisori dei conti
- e) Il Comitato scientifico
- f) I Presidenti onorari
- g) Il Collegio dei Probiviri.

Tutti i componenti degli organi della Fondazione esercitano il loro incarico a titolo gratuito.

Art. 13: Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione e spedito a tutti i soci per posta ordinaria o con altre modalità, anche telematiche, scelte dal Consiglio di Amministrazione, almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 6 mesi nel libro soci e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui si svolge l'assemblea. Ogni socio ha diritto di voto come previsto dall'art 9 del presente statuto. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 1 delega per l'Assemblea Ordinaria e non più di 3 deleghe per l'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede, per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione); è altresì convocata in via straordinaria per l'approvazione di modifiche statutarie, per lo scioglimento della Fondazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione ovvero, con indicazione scritta dei punti all'Ordine del Giorno, da almeno il 30% dei soci in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente della Fondazione; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto (personalmente o per delega) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione della Fondazione, occorre la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevo-

le della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento della Fondazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto. Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria debba deliberare soltanto modifiche statutarie imposte dalla legge si applicano i quorum costitutivo e deliberativo previsti per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea, ad insindacabile scelta del Consiglio di Amministrazione, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario della Fondazione redige il verbale. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I soci firmano il foglio presenza dell'assemblea, altresì firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca, con voto segreto, i componenti eletti degli organi sociali;
- Approva il bilancio d'esercizio, preventivo e, quando obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio sociale;
- Approva, quando ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, il documento programmatico annuale e/o il documento programmatico-finanziario pluriennale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento con proposta di destinazione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I verbali dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione ed inviati al Comune di Canosa e agli altri Enti pubblici partecipanti.

Art. 14: Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente della Fondazione sono eletti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea dei soci, a voto segreto e a maggioranza semplice dagli stessi. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni allo stesso saranno iscritte nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente promuove le attività della Fondazione, nonché può adottare, nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica di questo nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni.

In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, altri organismi e associazioni locali, regionali, nazionali e internazionali, nonché con la comunità, intesa nell'accezione più ampia del termine, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15: Consiglio di Amministrazione

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di dodici ad un massimo di diciannove membri persone fisiche, la maggioranza dei quali è eletta dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti fra i soci ovvero nominati dagli Enti giuridici soci. Tali enti possono nominare componenti del Consiglio di Amministrazione anche non soci. Hanno diritto di partecipare al Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto, i Presidenti onorari della Fondazione, ma essi non sono computati ai fini del quorum costitutivo.

Ne fanno parte di diritto il Sindaco pro tempore del Comune di Canosa di Puglia o un suo delegato ed il Parroco pro tempore della Concattedrale Basilica di San Sabino o un suo delegato. Entrambi hanno diritto di voto al pari degli altri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante apposita convenzione con il Comune di Canosa di Puglia e/o con altri enti pubblici o privati, potrà attribuire agli stessi la facoltà di nominare uno o più membri del predetto Consiglio di Amministrazione.

Nello stesso modo nel caso in cui il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Puglia o la Provincia di Barletta - Andria - Trani o altri Enti partecipino al patrimonio della Fondazione, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che hanno in consegna, il Consiglio di Amministrazione potrà concordare, mediante apposita convenzione, la nomina di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione su suggerimento dell'Ente partecipante. I componenti nominati avranno facoltà di delegare un altro componente del Consiglio di Amministrazione. Tali componenti hanno diritto di voto al pari degli altri.

Resta fermo, in ogni caso, che il numero dei componenti eletti deve essere sempre superiore a quello dei componenti di diritto e nominati.

In ogni caso, requisito di eleggibilità o di nomina da parte di Enti Pubblici è l'assenza di precedenti penali. Tale requisito deve permanere per tutta la durata del mandato. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se surrogati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino alla prima assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con i mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato anche ad horas purché tutti i componenti siano regolarmente avvisati e messi tempestivamente a conoscenza dell'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice e a voto segreto il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione tra i consiglieri eletti. Elegge altresì il Segretario ed il Tesoriere.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e coadiuva il Presidente in tutte le attività utili per la Fondazione. E' inoltre responsabile della conservazione degli atti della Fondazione.

Il Tesoriere, unitamente al Presidente, è responsabile della liquidità della Fondazione ed ha accesso e diritto di operare su tutti conti correnti della Fondazione con firma disgiunta. Il Presidente, di concerto con il Tesoriere, redige la bozza di bilancio e gli altri documenti contabili da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della tenuta delle scritture contabili della Fondazione.

Il Segretario o, in sua assenza, un altro Consigliere scelto dal CDA quale segretario facente funzioni, redige il verbale. Il Presidente e il Segretario devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione ed inviati al Comune di Canosa e agli altri Enti pubblici partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea

Il Presidente o il componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri componenti ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata deliberazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Non può partecipare alla discussione e alla votazione il Presidente o il componente del Consiglio di Amministrazione che, per conto proprio o di terzi, abbia un conflitto di interessi con la deliberazione da assumere.

I consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione dopo tre assenze consecutive non giustificate. La delibera può essere impugnata innanzi al Collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione ed è esecutiva decorsi i termini per l'impugnativa, ovvero in caso di esito negativo della stessa. Nel caso

di decadenza del consigliere nominato dall'Ente, la nomina sarà suggerita dallo stesso Ente; in difetto e fino a nuova nomina i quorum costitutivi saranno determinati senza tener conto del consigliere decaduto.

Cessato l'incarico di un consigliere eletto per decadenza o dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il numero dei consiglieri eletti superiore a quello dei nominati, provvede alla cooptazione di un consigliere nominato o alla surroga con il consigliere più votato tra i non eletti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, con diritto di voto, i Presidenti Onorari, come disciplinati dal successivo articolo 18 del presente Statuto, e, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri degli altri organi della Fondazione, soci e volontari.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno anche un Comitato direttivo ristretto predisponendo le deleghe e ratificando l'operato.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

a) Stabilire annualmente, sentito il Comitato scientifico, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;

b) Predisporre la bozza di bilancio preventivo da sottoporre al Collegio dei Revisori per redigere la propria relazione, ed approvare il bilancio di previsione;

c) Predisporre la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre a relazione del Collegio dei Revisori;

d) Predisporre, laddove lo ritenga opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, la bozza di bilancio sociale;

e) Nominare e revocare un Direttore, tra persone di comprovata e specifica esperienza nel settore della gestione e della valorizzazione dei beni culturali, artistici ed archeologici e/o dell'organizzazione museale, definendone i poteri, le funzioni, la natura e qualifica del rapporto, e può prevedere un compenso, compatibilmente con la copertura finanziaria;

f) Deliberare eventuali modifiche dello Statuto o dei regolamenti interni, per le successive approvazioni da parte dell'assemblea dei soci;

g) Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, per le successive approvazioni da parte dell'assemblea dei soci;

h) Nominare i Presidenti onorari, individuandoli fra coloro i quali abbiano contribuito in misura particolare alla vita dell'ente e/o alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. La carica di Presidente onorario è a vita;

i) Tenere cura del libro degli associati o aderenti;

l) Tenere cura del libro delle adunanze e delle deliberazio-

ni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

m) Tenere cura del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

n) Documentare nel bilancio d'esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;

o) Stabilire preventivamente le condizioni e i limiti massimi per il rimborso spese realmente sostenute e documentate dai volontari per l'espletamento dell'attività prestata;

p) Deliberare l'ammissione dei nuovi soci e darne comunicazione agli stessi;

q) Deliberare con motivazione il rigetto di domanda di ammissione di un aspirante socio e darne comunicazione all'interessato;

r) Determinare l'esclusione del socio come da art. 10 del presente Statuto;

s) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale;

t) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Fondazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

u) Predisporre, laddove lo ritenga opportuno, un documento programmatico annuale e/o un documento programmatico-finanziario pluriennale;

v) Approvare le proposte di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti gli immobili e il patrimonio culturale concessi in uso alla Fondazione da inoltrare agli Enti proprietari.

Art. 16: Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di Presidente, nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Canosa di Puglia, un membro effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, un membro effettivo designato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, i restanti membri sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Il Collegio dei revisori dei conti è organo contabile e di controllo della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso la sua redazione sia

obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare il Collegio accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate iniziative. Possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti informa immediatamente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, qualora lo ritenga opportuno, gli altri organi della Fondazione, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere le funzioni di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

I membri del Collegio dei revisori restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati. Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Ai membri dell'organo di controllo non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Collegio dei Revisori deve tenere cura del libro delle adunanze e delle deliberazioni del proprio organo.

Art. 17: Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione. E' composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede, dal Direttore se nominato dal CDA e da altri componenti, in numero variabile da cinque a tredici, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere, secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione e nei settori d'interesse della Fondazione.

Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore se nominato dal CDA nella definizione e nella realizzazione delle attività della Fondazio-

ne, esprime parere consultivo sui programmi della Fondazione, e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra questione in cui il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano necessario.

Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri non vincolanti in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione.

Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle sue attività, sottoponendole al Consiglio di Amministrazione, il quale ha l'obbligo di esprimersi in proposito.

Il Comitato scientifico segnala al Ministero per i Beni e le Attività Culturali le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2 del presente statuto, proponendo nei casi più gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.

I membri del Comitato scientifico esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo possono essere rimborsate dalla Fondazione, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente o su iniziativa di un suo componente tramite richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato scientifico deve tenere cura del libro delle adunanze e delle deliberazioni del proprio organo.

Art. 18: Presidenti onorari

I Presidenti onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che li individua fra coloro i quali abbiano contribuito in misura particolare alla vita dell'ente e/o alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. La carica di Presidente onorario è a vita.

I Presidenti onorari hanno diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione; la loro presenza, tuttavia, non è computata ai fini della valida costituzione (quorum costitutivo) delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 19: Collegio dei probiviri

Qualsiasi controversia insorgesse tra i vari organi della Fondazione o tra i soci e la Fondazione, sarà rimessa al Collegio dei probiviri, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci. Il Collegio elegge al suo interno il presidente.

Il Collegio deciderà quale arbitro amichevole compositore e

quindi senza alcuna formalità ed inappellabilmente, ma previa redazione di apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

I componenti del Collegio dei probiviri esercitano il proprio incarico a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri deve tenere cura del libro delle adunanze e delle deliberazioni del proprio organo.

TITOLO V

Scioglimenti, disposizioni transitorie e finali, vigilanza

Art. 20: Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio territoriale competente del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni deliberate in merito dal Consiglio di Amministrazione, con la successiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci. In mancanza di disposizioni del Consiglio d'Amministrazione, sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale. La Fondazione sarà tenuta a inoltrare la richiesta del parere al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali si intenderà reso positivamente.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, torneranno in disponibilità ai soggetti concedenti.

Art. 21: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili si applicano le norme del Codice civile.

Art. 22: Disposizioni transitorie

Le modifiche statutarie, regolarmente approvate dall'assemblea ed in coerenza con le disposizioni previste dal d.lgs 3 luglio 2017, n. 117, entrano in vigore con la loro approvazione assembleare.

Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto, restano nelle proprie funzioni fino alla naturale scadenza quadriennale.

Art. 23: Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia, con particolare riferimento alla legge 20 ottobre 1998, n. 368 e successivo regolamento e al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e inte-

grazioni. I controlli sono esercitati dall'Ufficio del RUNTS
- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to: Sergio Fontana

Paolo Milone - vi è il sigillo